



Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia,  
dell'Adolescenza e della Coppia

## **CODICE DEONTOLOGICO**

I soci sono tenuti ad attenersi nella pratica professionale, nel rapporto con i colleghi e nei riguardi della Società stessa, al presente Codice Deontologico.

### **Pratica professionale**

La relazione con il paziente (in età evolutiva si intenda anche la coppia genitoriale) e con i familiari è soggetta alla regola psicoanalitica ed è esclusivamente di tipo professionale.

Sono da evitare, tra ruolo professionale e vita privata, commistioni che possano interferire con l'attività professionale e comunque arrecare danno all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia nei riguardi di persone con le quali il socio ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale e nel periodo immediatamente successivo alla sua conclusione.

Al socio è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi, diretti o indiretti, di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. In assenza di tale consenso, il socio che giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Nel caso in cui venga richiesta da un solo genitore una consulenza o una psicoterapia per il minore, sarebbe auspicabile che il socio chieda il consenso, anche se non la collaborazione attiva, dell'altro genitore. Poiché situazioni del genere avvengono di frequente, ad esempio nei casi di separazione dei genitori, in questo modo è possibile cautelare la relazione terapeutica, rispettando la funzione genitoriale di entrambi agli occhi stessi del minore.

Va comunque fatta una distinzione tra condotta etica e normativa giuridica in corso.\*

Qualora il paziente ne faccia espressa richiesta, il terapeuta è tenuto a fornire informazioni riguardanti il possesso dei titoli professionali per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Il paziente deve essere informato delle regole del *setting*, incluso l'onorario, ed il terapeuta è tenuto al rispetto di tali regole per la parte che gli compete.

Il terapeuta deve assicurare la continuità delle cure e, qualora si trovi in condizione di impedimento alla prosecuzione del trattamento, deve garantire la propria sostituzione, indirizzando il paziente a colleghi di competenza adeguata.

Il terapeuta è tenuto al massimo riserbo su qualsiasi informazione riguardante il trattamento ed il paziente stesso. Il terapeuta deve tutelare la documentazione in suo possesso riguardante il paziente. Nella presentazione scientifica di casi clinici dovrà essere adottata ogni cura per assicurare l'anonimato e la non identificabilità del paziente.

I contatti con soggetti invianti il caso (sanitari, psicologi, Istituzioni, Enti, ecc..) e/o con operatori scolastici e sociali devono essere improntati alla salvaguardia dell'interesse del paziente; i genitori, nel caso di minori, ed il paziente stesso devono esserne informati. Tanto vale anche per eventuali richieste da parte della Magistratura, fermo restando il rispetto delle norme giuridiche vigenti.

Nel rapporto con genitori separati il socio si comporterà tutelando l'interesse del bambino e si asterrà dall'assunzione di incarichi peritali per pazienti in trattamento.

---

\* Va precisato che il problema del consenso del minore, che autonomamente fa richiesta al socio di un trattamento, non è regolato specificatamente da alcuna norma, né la giurisprudenza si è pronunciata in modo puntuale sul tema. Tuttavia l'intero sistema giuridico sembra privilegiare la volontà del minore nel campo del diritto alla salute, diritto che in taluni casi il minore può far valere anche in contrasto con le scelte del genitore. Emerge, quindi, da parte del legislatore, la valorizzazione del consenso del minore e la sua facoltà di autodeterminarsi relativamente alla scelta a lui più favorevole. La dottrina ha, tuttavia, ritenuto che il consenso possa essere prestato solo dal minore che abbia una capacità di discernimento, di poter prendere, cioè, una decisione con la medesima consapevolezza con cui la prenderebbe una persona adulta; poiché detta capacità corrisponde alla gradualità di sviluppo della persona questa non può che essere valutata dal terapeuta in concreto ed in relazione a situazioni specifiche. Nel caso che il minore sia affidato ad uno solo dei genitori, può essere effettuata qualsiasi consultazione, anche senza informare l'altro genitore, se la consultazione è urgente, poiché prevale il diritto alla salute. Per intraprendere un percorso terapeutico, invece, è necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori. Infine, se un genitore richiede una consultazione per il minore senza informare l'operatore della condizione familiare, ne è legalmente l'unico responsabile, in quanto omette l'informazione.

Nel caso di obbligo di referto o di denuncia, il socio limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

### **Rapporto con i colleghi**

I soci, nel rapporto con gli altri soci (o con colleghi di altre società scientifiche) devono ispirarsi al reciproco rispetto ed alla solidarietà.

In tal senso il socio si asterrà da commenti verbali o azioni che possano ledere la reputazione dei colleghi o il rapporto degli stessi con i propri pazienti. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Il socio si impegna alla riservatezza circa informazioni su pazienti e trattamenti oggetto di discussione con colleghi.

Qualora un socio venga a conoscenza di comportamenti scorretti da parte di colleghi nell'attività professionale o nei rapporti societari ne discuterà, se è possibile, in prima istanza, con il collega in questione. Qualora il socio ritenga di dover informare gli organi societari, lo farà in forma riservata, mai in forma anonima, rivolgendosi alla Commissione Deontologica.

Eventuali contrasti tra i soci, riguardanti questioni professionali, possono essere sottoposti alla Commissione Deontologica.

### **Rapporti con la Società**

Il socio è tenuto ad evitare comportamenti o affermazioni lesive per la Società e a presentare in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Viene considerato lesivo per la Società il fatto che un socio ripetutamente presenti lavori scientifici su temi di pertinenza della Società stessa senza menzionare l'appartenenza alla SIPsIA.

In ogni caso la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine professionale.

Qualora il socio sia iscritto a più Società scientifiche si impegnerà a favorire rapporti di scambio e di armonia tra dette Società e ad evitare condotte che possano generare conflitti intersocietari.

Nessun socio, ad eccezione del Presidente (o del Segretario Scientifico, in caso di assenza o impedimento del Presidente) può gestire, a nome della Società, rapporti ufficiali con altre Istituzioni, a meno di averne ricevuto incarico scritto dal Presidente.

Il socio è tenuto a rispettare gli organi societari, lo Statuto, il regolamento ed il codice deontologico della Società.

### **Sanzioni ed indagini disciplinari**

L'avvio di indagini disciplinari è di competenza della Commissione Deontologica formata da 5 membri, eletti dall'Assemblea dei soci, per due anni rinnovabili.

La partecipazione alla Commissione Deontologica è incompatibile con altre cariche societarie.

La Commissione ha anche il compito di dirimere eventuali conflitti tra i soci.

La Commissione prende in considerazione segnalazioni scritte e firmate da non meno di due soci o direttamente da pazienti o Enti. Dopo l'esame della segnalazione, la Commissione decide se svolgere un'indagine, informa il socio in oggetto e garantisce la riservatezza della procedura.

Qualora il socio venga ritenuto dalla Commissione Deontologica responsabile di un comportamento scorretto, sarà invitato a discuterlo.

Le sanzioni previste sono l'ammonizione, la sospensione provvisoria e l'espulsione dalla Società. Esse richiedono l'unanimità della Commissione e sono comminate solo in presenza di valide prove. L'espulsione è applicata in caso di comportamenti gravemente lesivi dell'etica professionale e deve essere ratificata, dietro proposta della Commissione Deontologica, dall'Assemblea dei Soci.

I soci che abbiano subito condanne penali per comportamenti che hanno una ricaduta negativa sull'esercizio della professione, devono darne informazione alla Commissione Deontologica.

Tutti i soci sono tenuti alla conoscenza delle norme contenute nel presente Codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.